

Sentenza: n. 97 del 23 maggio 2013

Materia: finanza locale

Limiti violati: articoli. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana, degli articoli. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), principio di leale collaborazione in riferimento all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Regione Sicilia

Oggetto: articolo 4, commi 2 e 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,

Esito: illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;
non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell'art. 4, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Estensore nota: Caterina Orione

L'articolo 4, comma 2, estende a tutto il territorio nazionale la modifica, in tributo proprio derivato delle Province, dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Altresì risulta estesa la possibilità di variare l'aliquota dell'imposta predetta, variazione prevista dall'art. 17 comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Il comma 10 del medesimo articolo dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2012, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica dovuta ai Comuni per le utenze ad uso domestico e alle Province per le utenze ad uso non abitativo, uniformando così gli enti locali delle autonomie speciali a quelli delle Regioni ordinarie. Contemporaneamente, il medesimo comma 10 dispone che il minor gettito, derivante dall'abrogazione della suddetta addizionale, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano mediante le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, disposto dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2012

La Corte, ricostruito lo stratificato quadro normativo, nazionale e regionale attuativo delle prescrizioni statali, concernente il tributo di cui all'impugnato comma 2 dell'articolo 4, ritiene che le doglianze avanzate dalla ricorrente siano più che fondate.

Istituita e disciplinata dal legislatore statale, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è un tributo erariale (*ex multis*, ordinanza n. 250 del 2007 e sentenze n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999). Tale imposta rientra nel novero delle entrate che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione spettano alla Regione nella misura in cui sono riscosse nell'ambito del suo territorio.

La natura erariale di tale imposta non è stata alterata né dalla riqualificazione effettuata dal

legislatore con l'art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che l'ha definita espressamente come «tributo proprio derivato» delle Province, né dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, della cui legittimità si discute, giacché quest'ultimo si limita a richiamare il già citato art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, per estenderne il campo di applicazione alle Regioni a statuto speciale.

La Corte ha più volte sancito che i «tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (*ex multis*, sentenza n. 123 del 2010.). L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore, pur dopo la sua riqualificazione come «tributo proprio derivato» provinciale, s'è seguita a ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 36 dello statuto di autonomia speciale e dell'art. 2 delle norme di attuazione, i quali prevedono che spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.

Pertanto, il legislatore statale non può disporre direttamente l'assegnazione alle Province del gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano. Viceversa, il gettito della predetta imposta sull'assicurazione riscosso sul territorio regionale spetta alla Regione siciliana, la quale provvederà con propria normativa e nell'ambito della propria autonomia a dare attuazione alla legislazione statale, eventualmente devolvendo le somme derivanti da tali entrate alle Province, come già era stato disposto con la legge regionale n. 2 del 2002, in attuazione dell'art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997.

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 4, comma 10.

L'addizionale sull'energia elettrica, già soppressa per i Comuni e le Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), viene soppressa anche nei territori delle autonomie speciali. Essa infatti abroga, a decorrere dal 1° aprile 2012, l'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, dovuta ai Comuni per le utenze ad uso domestico ed alle Province per le utenze ad uso non abitativo.. L'abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e per evitare che il peso finanziario gravi su detti enti, il legislatore ha previsto, articolo 4, comma 11, sempre del decreto-legge n. 16 del 2012, che il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica – stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011– sia ridotto per l'anno 2012 e a decorrere dall'anno 2013, di una cifra corrispondente a quella da trasferire ai Comuni e alle Province a compensazione delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'addizionale alle accise sull'energia elettrica.

Quest'ultima è anch'essa un tributo erariale la cui la disciplina è di competenza esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e). Il legislatore statale può legittimamente variare la disciplina di tali tributi, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, in quanto essi rientrano nell'ambito della sua sfera di competenza esclusiva, senza che sia lesa la sfera di autonomia speciale e tantomeno il principio di leale collaborazione, che non rileva in materia di competenza esclusiva dello Stato. Viene pertanto riaffermata la giurisprudenza della Corte, “*per cui, nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi [...] possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni*” e nel caso in esame, come sopra descritto la corrispettiva riduzione del concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, non comporta diminuzione di alcuna portata delle risorse disponibili alla Regione siciliana per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.